

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA**

**SEZIONE IV QUATER**

**MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G. N. 6483/2024**

^^^

**PER: BERGAMINI ROBERTA (C.F. BRGRRT64C54A657V)**, nata a Barga il 14/03/1964 ed ivi residente in via della stazione 43, rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Domenico Naso (C.F.: NSADNC65M03H501Z), e dall'Avv. Francesca Virga (C.F. VRGFNC90R49H501N) come da mandato in calce al presente ricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avvocato Domenico Naso in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B - 00187, che indica i seguenti recapiti presso i quali ricevere tutte le comunicazioni relative al presente ricorso (Fax: 06.42.00.56.58; *PEC:* [domeniconaso@ordineavvocatiroma.org](mailto:domeniconaso@ordineavvocatiroma.org) e [francescavirga@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescavirga@ordineavvocatiroma.org));

**- Ricorrente-**

**CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, GIÀ MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro – tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ivi elettivamente domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, (00187) Roma, con notifica PEC al seguente indirizzo: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ;

**- Resistente-**

**SI NOTIFICA AD UN CONTROINTERESSATO: SAVERIA RITA ASSALVE**, elettivamente domiciliata [REDACTED]  
[REDACTED]

^

**PER L'ANNULLAMENTO:**

1. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato l'approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti

scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;

2. Dell'Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato l'assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura *de qua*, alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per la ricorrente;

3. Del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;

4. Della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l'avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente;

5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

**NONCHÈ DI QUELLI CHE SONO STATI OGGETTO DI IMPUGNAZIONE CON IL RICORSO**

**R.G. n. 6483/2024:**

1. Dell'Avviso prot. n. 64933 del 07.05.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno partecipato alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 con indicazione dei relativi esiti, nella parte lesiva per parte ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito "*Non superata*";

2. Del successivo Avviso prot. n. 76336 del 29.05.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato gli esiti della prova

scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 rettificati, nella parte lesiva per parte ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito “Non superata”;

3. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato il mancato superamento della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, sostenuta da parte ricorrente in data 06.05.2024;

4. Della comunicazione di esito negativo della prova scritta di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, resa nota sulla piattaforma Formez - Concorsi smart, nella parte in cui è stato attribuito a parte ricorrente il punteggio complessivo pari a 5,9 (59/100);

5. Dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'espletamento della prova scritta di cui al D.M. n. 107/2023, in quanto viziati poiché non conformi ai quadri di riferimento e alle aree tematiche previste;

6. Dell'Avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione – D.M. 8 giugno 2023, n. 107, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;

7. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all'art. 9 del concorso riservato di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, che verrà pubblicata all'esito della prova finale del corso intensivo di formazione di cui all'art. 8.

#### **ESPOSIZIONE DEI FATTI**

- Con ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente impugnava i provvedimenti con i quali il Ministero resistente decretava il mancato superamento della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107/2023 di parte ricorrente, sostenuta in data 06.05.2024.

- Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a seguito dell'espletamento della prova di

accesso al corso intensivo di formazione della procedura riservata, pubblicava l'elenco dei candidati ammessi, nel cui novero non veniva inserita l'odierna parte ricorrente.

- Più nello specifico, ai fini dell'accesso al corso intensivo di formazione, veniva prevista la soglia di punteggio pari o superiore a 60/100.

- Parte ricorrente, all'esito dello svolgimento della prova, accedendo alla propria area riservata, si avvedeva del mancato superamento della predetta, in relazione alla quale totalizzava il **punteggio pari a 5,9 (59/100)**, insufficiente ai fini dell'accesso al corso intensivo di formazione.

- Da una analisi dei quesiti oggetto della prova scritta, parte ricorrente si avvedeva della erroneità dei quesiti predisposti dal Ministero resistente, il quale individuava come corrette risposte che non potevano considerarsi univocamente come tali.

- Come ampiamente esposto nel corso del presente giudizio ed ampiamente provato dalle perizie di Esperti del settore in atti, la resistente Amministrazione ha agito in aperta violazione di legge, attraverso la predisposizione di quesiti non correttamente formulati e/o in relazione ai quali sono state indicate come corrette risposte effettivamente non riscontrabili come tali.

- Tale situazione determinava parte ricorrente ad adire in via cautelare il T.A.R. Lazio, al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento diretto a consentirle di poter partecipare, seppur con riserva, al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023, programmato a partire dal mese di Giugno 2024.

- Il T.A.R. del Lazio rigettava con decreto monocratico e successivamente con ordinanza l'istanza cautelare presentata da parte ricorrente, ritenendo non sussistente *prima facie* l'erroneità o illogicità dei quesiti complessivamente considerati, né l'irreparabilità del pregiudizio in considerazione della presunta possibilità di poter espletare il corso di formazione anche successivamente.

- Nonostante le gravi irregolarità rilevate, il Ministero resistente avviava il corso intensivo di formazione, dal quale la ricorrente veniva illegittimamente esclusa.

- All'esito dell'espletamento del corso e della valutazione dei titoli dei candidati, l'Amministrazione resistente pubblicava la graduatoria di merito della procedura riservata di Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, all'interno della quale non veniva inserito il nominativo di parte ricorrente.

- Con Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito approvava la graduatoria *de qua*, predisposta sulla base di una procedura affetta da evidenti vizi di legittimità (**cfr. doc. 1: Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2187 del 09.08.2024 e allegato**).

- A seguito della pubblicazione della graduatoria, con Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024, il Ministero resistente decretava l'assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura *de qua*, alle prime 519 posizioni, invitando i predetti ad esprimere le proprie preferenze tra le regioni disponibili entro la data del 14.08.2024 (**cfr. doc. 2: Avviso M.I.M. prot. n. 124319 del 09.08.2024**).

- Con successivo Decreto Dipartimentale n. 2206 del 19.08.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito pubblicava la graduatoria di merito rettificata in autotutela, ciò motivando sulla base della segnalazione di errori materiali (**cfr. doc. 3: Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2206 del 19.08.2024**).

- Con Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione rendeva noto l'avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, con decorrenza giuridica dal 01.09.2024, dal cui novero veniva esclusa parte ricorrente (**cfr. doc. 4: Nota M.I.M. prot. n. 169737 del 18.10.2024**).

- Il Ministero resistente ha pertanto avviato e concluso la procedura riservata per Dirigenti Scolastici di cui al D.M. n. 107/2023 in aperta violazione di legge, tenuto conto che ha predisposto i quesiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di

formazione in maniera del tutto erronea ed ambigua.

- Parte ricorrente è stata privata della possibilità di vedersi inserita tra i vincitori della procedura riservata di cui al D.M. n. 107/2023 per motivi imputabili esclusivamente al Ministero resistente che, con la sua condotta, ha impedito il superamento della prova scritta a causa delle irregolari modalità di predisposizione dei quesiti.

- Tanto premesso, senza alcuna rinuncia alle censure già sollevate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, avverso i provvedimenti impugnati parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, ricorre con motivi aggiunti innanzi all'Ecc.mo T.A.R. adito, chiedendone l'annullamento e/o la riforma, in quanto illegittimi per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **I. SULLA ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEI QUESITI E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al D.M. n. 107/2023 il Ministero dell'Istruzione e del Merito è incorso in una palese violazione di legge, consistente nella formulazione di quesiti e nella individuazione di risposte affetti da evidenti errori.

La mancata ammissione di parte ricorrente al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici è da imputarsi esclusivamente alle modalità di predisposizione dei quesiti da parte del Ministero resistente, il quale ha individuato come giuste risposte non corrette ed ha altresì proposto ai candidati quesiti caratterizzati da evidenti errori.

Il D.M. n. 107/2023 prevedeva, ai fini della preparazione per lo svolgimento della prova scritta, i quadri di riferimento ivi allegati con le relative aree tematiche.

L'Amministrazione resistente ha dato prova di non aver compiutamente rispettato le linee guida previste, non avendo consentito ai candidati di poter dimostrare le loro

competenze, in considerazione della errata predisposizione dei quesiti ed altresì delle risposte indicate per le domande somministrate.

Come ampiamente esposto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente riscontrava irregolarità in ordine a diversi quesiti che, conseguentemente, le venivano valutati negativamente.

Dalle evidenze contenute all'interno del ricorso è ampiamente provato che, con la valutazione positiva dei quesiti contestati, parte ricorrente avrebbe avuto accesso al corso intensivo di formazione e, con ogni probabilità, si sarebbe collocata all'interno della graduatoria di merito dei vincitori della procedura riservata *de qua*.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha articolato i quesiti in aperta violazione di legge, contemplando risposte fuorviante ed affette da notevoli errori, in aperta violazione dell'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, in tema di "Reclutamento del personale", così prevede: *"1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte **all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; [...]**"*.

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha concretamente accertato le competenze e professionalità richieste per l'accesso ai ruoli della Dirigenza Scolastica, così come previsto dal D.M. n. 107/2023 e in conformità ai quadri di riferimento ivi allegati.

In relazione alla contestazione di quiz di una prova concorsuale, si è più volte espressa la giurisprudenza amministrativa nel senso di riconoscere che: *"Va rammentato come, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sulle valutazioni espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte e orali dei candidati, espressione di discrezionalità tecnica, presupponga, in ogni caso, che dette valutazioni siano inficiate ictu oculi da eccesso di potere, sub specie delle figure sintomatiche dell'arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti. In particolare, "le valutazioni espresse dalle Commissioni*

giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), **se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità**, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla Commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla Commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati.” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982 e 5 gennaio 2017, n. 11)” (cfr. sentenza Consiglio di Stato n. 2314/2018; Sent. Consiglio di Stato n. 2296/2022; Sent. Consiglio di Stato n. 1568/2021).

Nello stesso senso, si precisa ancora come il Giudice Amministrativo non possa compiere un <<[...] sindacato sulla esattezza delle risposte ritenute corrette dalla commissione di esperti che li ha elaborati, se non nei limiti più volte ribaditi dalla giurisprudenza (Cons. St., sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, 26 gennaio 2022, n. 531), la quale in particolare ha avuto modo di affermare che: “...sindacare la



*correttezza delle risposte significa sconfinare nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti, e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, della attendibilità obiettiva, nonché (...) della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2022, n. 2302). 6.3 Considerato che per essere configurabili vizi di legittimità apprezzabili dal giudice amministrativo debba essersi in presenza di veri e propri errori, che possano ritenersi accertati in modo inequivocabile in base alle conoscenze proprie del settore di riferimento e ferma restando la non erroneità di scelte discrezionalmente compiute, in rapporto alle peculiari finalità delle prove da espletare [...] >> (cfr. T.A.R. Lazio, n. 6872/2023; T.A.R. Lazio n. 15706/2023).*

Nel caso di specie, si tratta non già di una valutazione relativa alla discrezionalità dell'Amministrazione, bensì di un manifesto errore da parte dell'Amministrazione resistente, la quale ha somministrato ai candidati quesiti ingannevoli ed altresì errati.

A riprova di ciò, si consideri che la medesima Amministrazione procedeva in autotutela a rettificare uno dei quesiti sottoposti ai candidati, a conferma della consapevolezza da parte dello stesso Ministero delle irregolari modalità di predisposizione delle domande all'interno della prova.

La *quaestio iuris* attiene pertanto alla manifesta illogicità sia nella esplicazione delle domande, che nelle risposte individuate come corrette.

**Parte ricorrente è stata evidentemente pregiudicata dalla condotta del Ministero resistente, il quale ha programmato ed articolato la prova scritta in violazione di legge, impedendo a tanti candidati di superare la predetta ed accedere al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici.**

A ciò deve aggiungersi l'assolvimento dell'onere relativo alla cd. "prova di resistenza" tenuto conto che parte ricorrente, con l'attribuzione del corretto punteggio in relazione ai quesiti posti all'attenzione dell'Ill.mo T.A.R. adito, avrebbe ottenuto la valutazione sufficiente per poter accedere al corso di formazione per Dirigenti Scolastici.

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/01. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

Il mancato inserimento di parte ricorrente all'interno dell'elenco dei candidati ammessi a partecipare al corso intensivo di formazione di cui all'art. 7 del D.M. n. 107/2023 e, conseguentemente, nella graduatoria ex art. 9 in tale sede impugnata è imputabile esclusivamente alla illegittima condotta dell'Amministrazione la quale, programmando la prova scritta in violazione di legge, ha impedito alla medesima di superare la prova scritta e raggiungere il punteggio minimo di 6/10.

Se l'Amministrazione resistente avesse programmato i quesiti della prova scritta in conformità alle linee guida e ai Quadri di riferimento di cui al D.M. n. 107/2023, parte ricorrente avrebbe certamente superato la prova ed avrebbe avuto accesso al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici.

Ciò soprattutto in considerazione del punteggio ottenuto, che dimostra che con la positiva valutazione dei quesiti contestati parte ricorrente avrebbe superato la prova scritta ed avrebbe avuto accesso al corso intensivo di formazione per Dirigenti Scolastici.

Tale circostanza nel caso di specie non si è verificata, per esclusiva responsabilità della resistente Amministrazione, la quale ha impedito alla ricorrente di dimostrare le sue conoscenze nell'ambito di una procedura che, per la sua straordinarietà, non avrebbe dovuto creare particolari problemi ai candidati partecipanti.

L'illegittimità della condotta dell'Amministrazione si rinviene nel fatto che la medesima non solo ha male articolato i quesiti, ma ha altresì indicato risposte corrette che al contrario non possono considerarsi tali.

La lesione del principio del legittimo affidamento è manifesta, considerato che parte ricorrente ha visto leso il principio di buon andamento ed imparzialità che dovrebbe governare tutte le procedure concorsuali, secondo i principi costituzionali di cui agli artt. 2 e 97.

Come affermato dalla Giurisprudenza Amministrativa: <<[...] la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta “oggettivamente” esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l’ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca (ovvero, che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta). La legittimità dell’operato posto in essere dalla Commissione in sede di correzione emerge, dunque, in relazione alla ravvisata presenza delle seguenti condizioni: - domande formulate in maniera non equivoca; - presenza, fra le risposte indicate, di quella corretta; - assenza, [...], di informazioni fuorvianti rispetto ai quesiti>> (cfr. Sentenza Consiglio di Stato n. 5820/2020; in senso conforme sentenza T.A.R. Lazio n. 12643/2019; sentenza T.A.R. Campania, Napoli, n. 5005/2021).

Nel caso di specie, la resistente Amministrazione non ha rispettato i criteri di riferimento espressi dal Consiglio di Stato, non avendo seguito pedissequamente i principi regolatori dello svolgimento dei concorsi pubblici ed impedendo in tal modo a parte ricorrente di poter dimostrare le proprie competenze e pertanto di accedere al corso intensivo di formazione per Dirigenti scolastici, con evidente pregiudizio delle sue aspettative professionali.

^^^

Per quanto sin qui esposto parte ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, senza alcuna rinuncia a quanto già oggetto di gravame, estende con il presente atto l’impugnativa e propone motivi aggiunti avverso i provvedimenti indicati in epigrafe, con i

quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha proceduto alla pubblicazione della graduatoria di merito della procedura riservata per Dirigenti Scolastici, nelle parti e per i motivi sopra indicati, in quanto atti connessi e consequenziali a quelli già oggetto di impugnazione e rassegna le proprie

### **CONCLUSIONI**

**VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA:**

#### **NEL MERITO**

**ACCOGLIERE** il presente ricorso, riportandosi a quanto già sottoposto ad impugnazione con il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti, e disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nelle parti e per i motivi sopra indicati.

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre.

Con vittoria delle spese di lite con clausola di attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

^^^

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso per motivi aggiunti in materia di pubblico impiego non è sottoposto al pagamento del C.U. in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale, e pertanto non vi è ampliamento della materia del contendere<sup>1</sup>.

Si versano in produzione i seguenti documenti in copia:

1. Decreto Dipartimentale M.I.M. n. 2187 del 09.08.2024 e allegato;
2. Avviso M.I.M. prot. n. 124319 del 09.08.2024;

---

<sup>1 1</sup> Si del contributo unificato disposto dal TAR Toscana, relativamente a motivi aggiunti che, sebbene proposti per l'annullamento Cfr. Sentenza n. 1126 del 13.11.2017 emessa dalla Commissione Tributaria – Sez. Provinciale di Firenze, la quale ha annullato un invito di pagamento di un atto diverso da quelli impugnati con il ricorso introduttivo, non ampliano in misura significativa l'oggetto della controversia.

<sup>1</sup> Sul punto, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale si è espressa affermando che *“il giudice è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi qualora i ricorsi presentati (ovvero i motivi aggiunti) non siano effettivamente distinti o non costituiscano un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente”* (CGUE, causa C-61/14, sentenza del 6.10.2015).

3. Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 2206 del 19.08.2024;
4. Nota M.I.M. prot. n. 169737 del 18.10.2024.

Salvo ogni altro diritto.

Roma, 20.10.2024

Firmato digitalmente  
Avv. Domenico Naso

